



ISTITUTO SUPERIORE - "BRUNO MUNARI" DI ACERRA (NA)
Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design e grafica: via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA)
tel. centralino: 0815205935, fax: 0818859712, segreteria: 0813192770
Sede succursale con liceo scienze umane e liceo musicale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905
Sezione staccata con liceo scientifico: via Sant' Arpino n. 25 – 80020 Frattaminore (NA), tel. e fax: 081/8363319
Sito web: www.licomunari.gov.it, e-mail: nais10900c@istruzione.it pec: nais10900c@pec.istruzione.it

Contributi scolastici e tasse

EROGAZIONE LIBERALE

Il Consiglio di Istituto, con delibera n.26 del 17/05/2023, ha stimato la quota dell'**erogazione liberale** in:

- € 50.00 a studente per anno scolastico (contributo volontario).

La scelta delle famiglie di supportare economicamente l'Istituto corrispondendo la quota volontaria è fondamentale e consente di contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa. Tale contributo permette di sviluppare la progettualità di base, non è vincolato al singolo alunno o alla classe ed è funzionale all'attività didattica di tutto la scuola. Grazie al versamento del contributo volontario, possono essere realizzate diverse attività quali ad esempio:

1. strutture e dotazioni a favore della didattica nel rispetto delle esigenze specifiche di ciascun indirizzo:
 - acquisto di device informatici,
 - acquisto di materiale artistico
 - acquisto e/o noleggio, manutenzione di strumenti e supporti musicali.
2. potenziamento dell'offerta formativa, prevenzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso formativo interventi per il benessere e per la prevenzione del disagio a scuola:
 - progetti curriculari ed extracurriculari

Il versamento del contributo volontario è fatto unicamente tramite l'applicazione **Pago in Rete**.

Il contributo volontario è DETRAIBILE ai fini fiscali (circ. n. 7/E dell'Agenzia delle Entrate, 4 aprile 2017), al pari di qualsiasi erogazione per l'ampliamento dell'offerta formativa, fino ad un massimo complessivo di € 800,00 per anno.

TASSE da versare allo Stato

Le **tas**se sono dovute solo per particolari situazioni, quali:

- *Tassa di iscrizione*: è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, **dopo il compimento dei 16 anni** da parte dello studente, e vale **per l'intera durata del ciclo**, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di **6,04** euro (va pagata una volta sola).
- *Tassa di frequenza*: deve essere corrisposta **ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni** da parte dello studente. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di **15,13** euro (va pagata ogni anno a partire dalla fine dell'obbligo scolastico).
- *Tassa di esame*: deve essere corrisposta al momento della presentazione della domanda per gli **esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato** (ex maturità). L'importo è di **12.09** euro. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954).
- *Tassa di diploma*: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio (tassa di rilascio/ritiro dei relativi diplomi). L'importo è di **15,13** euro, per il **rilascio del diploma** di maturità.

TUTTE QUESTE TASSE VANNO PAGATE UNICAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, utilizzando una delle seguenti modalità:

- 1. Applicazione Pago in Rete**
- 2. Modello F 24 ordinario o semplificato** utilizzando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019:
 - TSC1. Denominato "Tasse scolastiche – Iscrizione" (€ 6.04);
 - TSC2. Denominato "Tasse scolastiche – frequenza" (€ 15.13);
 - TSC3. Denominato "Tasse scolastiche – esami" (€ 12.09);
 - TSC4. Denominato "Tasse scolastiche – diploma" (€ 15.13)

Indicazioni per la compilazione del modello F24 ordinario o semplificato:

- nell'intestazione indicare il codice fiscale ed il nominativo dello/a studente/ssa;
- nel campo "codice fiscale del coobbligato/erede/genitore/tutore/curatore.." indicare il codice fiscale del genitore/tutore/ecc.;
- nel campo "codice identificativo" inserire il codice 02;
- nella sezione ERARIO inserire:
 - il codice tributo e l'importo relativi alla tassa che si deve pagare;
 - l'anno di riferimento nel formato AAAA con le seguenti modalità:
 - se il pagamento si riferisce all'anno scolastico (ovvero per le tasse di iscrizione e frequenza) indicare l'anno iniziale (es: A.S. 2023/2024 riportare 2023);
 - se il pagamento si riferisce alle tasse Esami e Diploma indicare l'anno di riferimento (es: A.S. 2023/2024 riportare 2024);
 - la somma nella colonna "importi a debito versati".

ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.

Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994). **Ogni anno, attraverso autocertificazione, è possibile dichiarare che si prevede di raggiungere tale media**; nel caso la media dell'8 non sia raggiunta, la tassa va versata regolarmente.

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L'esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro.

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma II, d. 19s. n. 297 del 1994).